



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

DATA RIC. = 3 MAG 2018								
PROT. N° 7726 PEC								
AU	DC	VDC	NEG	ST	SQ	RUF	BF	CL
DEA	DEF CA	DEF SS-MC	DEM	ISAT	MAN LIN	MRL	COM	CG

All'A.R.S.T. – trasporti regionali della Sardegna
arst@pec.arstspa.info
Rif. Vs.prot. n.6682-U del 16/04/2018

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

All'Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Al Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

All'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it

Alla Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi e il trasporto pubblico locale
dg.tpl@pec.mit.gov.it

All'USTIF Roma - Dgt Centro Uff.8
ustif-roma@pec.mit.gov.it

All'Assessore dei Trasporti –Regione Sardegna
tras.assessore@pec.regione.sardegna.it

Al Direttore Generale – Assessorato Trasporti
Regione Sardegna
trasporti@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: Quesito interpretativo sull'articolo 5, comma 3 della legge n. 128 del 9 agosto 2017.

In relazione all'oggetto ed alla nota di codesta Società a riferimento (in allegato per tutti i soggetti in conoscenza) e per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, dall'applicazione della legge n. 128/2017 e, in particolare dell'articolo 5, comma 3, sono sembrate evidenziarsi alcune criticità in merito all'affidamento dei servizi di trasporto turistico ai soggetti giuridici che intendono candidarsi per la gestione degli stessi e delle attività commerciali connesse, in quanto tale disposizione introduce l'obbligo per chi esercisce il servizio ferroviario di essere qualificati come "Imprese ferroviarie" ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015 (che ha recepito la direttiva europea 2012/34/UE).

Tale problematica è stata rappresentata allo scrivente Ufficio dalla Regione Sardegna, con propria nota prot.n.1490 del 13/2/2018, che ha formulato uno specifico quesito in ordine all'interpretazione dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 128/2017.

In ragione dei ben noti riflessi derivanti da tale contesto normativo su soggetti che svolgevano già il servizio prima dell'entrata in vigore della legge n.128/2017, in assenza di una disciplina transitoria, e nell'imminenza dell'apertura della stagione turistica, la Scrivente ha proposto uno specifico quesito all'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 del R.D. n. 1611/1933.


Di tale attività codesta Società è bene a conoscenza, avendo partecipato alle riunioni che la Scrivente ha attivato e coordinato su esplicita richiesta dei competenti Uffici della Regione Sardegna in copia alla presente nota.

Pertanto, premesso quanto sopra esposto ed in relazione alle intenzioni manifestate da codesta Società con la nota a riferimento di programmare i propri servizi a partire dal corrente mese di maggio, si rappresenta che la Scrivente, per quanto di propria competenza, **è impossibilitata ad esprimere alcun avviso** fino a che l'Avvocatura generale non avrà formulato il parere richiesto.

Restano comunque fatte salve le competenze degli altri soggetti in materia di circolazione e sicurezza ferroviaria.

Il Direttore Generale
(Dott. Enrico Maria Pujia)





trasporti regionali della sardegna

via Posada 8/10
09122 Cagliari
tel (+39) 070 2657 01
fax (+39) 070 2657 757
www.arst.sardegna.it

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dir. Gen. per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
Via Giuseppe Caraci 36
ROMA

Dir.Gen. per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il
trasporto pubblico locale
Via Giuseppe Caraci 36
ROMA

ANSF - Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria
Piazza della Stazione 45
FIRENZE

p.c. Al Sig. Assessore dei Trasporti Regione Sardegna
Avv. Avv. Carlo Careddu

p.c. Al Sig. Direttore Generale Assessorato Trasporti
Dott.ssa Gabriella Massidda

Via XXIX Novembre
CAGLIARI

Oggetto: *Aspetti interpretativi relativi alla Legge 9 agosto 2017 n°128.*

Si fa riferimento alla nota questione legata alla applicabilità della Legge 128/2017 "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico ed archeologico", ai servizi ferroviari esercitati dalla scrivente azienda sulle linee di proprietà regionale, riportate nell'elenco di cui all'art. 2 comma 2 della citata norma.

Come si è diffusamente avuto modo di rappresentare, in più occasioni e con piena condivisione da parte di codesto spett.le Ministero - *Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie* - , risulta del tutto evidente che la previsione contenuta all'art. 5 comma 3 della stessa legge (...*impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto di cui al capo II del D.Lvo 15/07/2015 n° 112.....*) non può considerarsi applicabile ad ARST spa in quanto già in origine esclusa dall'ambito di applicazione del DLvo 112/2015, ancorché svolga sia le attività proprie dell'Impresa Ferroviaria (IF) sia quelle del Gestore Infrastruttura (GI).

A questo proposito, nel condividere quanto riportato nella richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato da parte del Ministero dei Trasporti - *Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie* - si ritiene che comunque, pur apprezzando l'iniziativa ministeriale, considerando il danno non solo economico, ma anche di immagine che sta producendo per ARST il mancato avvio dei servizi, debba e

avviare i servizi turistici ferroviari che da oltre 20 anni, ininterrottamente, vengono esercitati nelle linee prima statali (fino al 2008) e poi regionali attraverso ARST spa.


Ciò premesso e considerato, poiché alla data odierna non risulta ancora emanato il "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 dalla data di entrata in vigore della presente legge.." previsto all'art. 2 comma 2 e che assume efficacia costitutiva ai fini della classificazione ad uso turistico delle tratte ferroviarie, cui si applicano quindi le previsioni dell'art. 5 comma 3, **si ritiene che fino al momento dell'emanazione del predetto Decreto, sussista ancora il previgente regime normativo fissato dal DPR 753/80 e possano pertanto ancora essere esercitati legittimamente i servizi con le modalità già rispettate fino ad ora.**

Per quanto sopra questa Azienda programmerà i normali servizi ferroviari - secondo il calendario già predisposto - **a partire dal prossimo 1° maggio** salvo diverso avviso da parte di codesto Ministero.

Mentre si ringrazia per l'attenzione finora riservata alla problematica in oggetto, l'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Il Direttore Centrale

Ing. Carlo Poledrini



L'Amministratore Unico

Ing. Chicco Porcu



Da: dg.tf@pec.mit.gov.it
Inviato: giovedì 3 maggio 2018 13:33
A: arst@pec.arstspa.info
Cc: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it;
dip.trasporti@pec.mit.gov.it; agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it;
dg.tpl@pec.mit.gov.it; ustif-roma@pec.mit.gov.it;
tras.assessore@pec.regione.sardegna.it; trasporti@pec.regione.sardegna.it
Oggetto: Protocollo nr: 2653 - del 03/05/2018 - TFE - Direzione Generale per il Trasporto e le
infrastrutture Ferroviarie Quesito interpretativo sull'art. 5 comma 3 L.128/2017.
Allegati: TFE.REGISTRO UFFICIALE.2018.0002653.pdf; 2347.pdf; Segnatura.xml

Invio di documento protocollato

Oggetto: Quesito interpretativo sull'art. 5 comma 3 L.128/2017.

Data protocollo: 03/05/2018

Protocollato da: TFE - Direzione Generale per il Trasporto e le infrastrutture Ferroviarie

Allegati: 3